EROSIONE E SCOMPARSA DELLA CLAUSOLA DEI "BUONI COSTUMI" COME LIMITE ALL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

Di Giulia Terlizzi

SOMMARIO: 1. L'eliminazione delle bonnes moeurs nel nuovo diritto contrattuale francese. – 2. Le critiche alla codificazione delle bonnes moeurs nel Code Napoléon ed il Progetto di riforma del Code civil français (1947-1948). – 3. L'esperienza del Québec: il code civil du Québec del 1994. – 4. La soppressione del "buon costume" dal diritto contrattuale francese. – 5. Nullità del

ABSTRACT. Un'importante novità nella riforma francese del diritto contrattuale è la scomparsa di ogni riferimento al buon costume. Tale scelta è l'effetto della progressiva assimilazione della categoria all'ordine pubblico.
An important novelty of the French reform of contract law is the elimination of any reference to morality. This choice is the effect of her progressive assimilation to public policy.

1. L'eliminazione delle *bonnes moeurs* nel nuovo diritto contrattuale francese

Un'importante novità della riforma francese del diritto contrattuale è la eliminazione, nel disegnare i limiti della libertà contrattuale, dei riferimenti ai buoni costumi. Se, infatti, il precedente articolo 1133 del *code civil* stabiliva che "*la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public*"; il nuovo art. 1102 c.c., al secondo comma dispone che "*la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public*". E ancora, secondo l'art. 1162: "*Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but*". La scomparsa del buon costume, quale autonomo limite alla liceità del contratto a fianco della legge e dell'ordine pubblico, segna il tramonto di una delle tradizionali valvole di apertura del sistema giuridico rispetto a regole sociali extra giuridiche, alterando significativamente un modello che aveva ampiamente circolato insieme al codice francese.

L'idea partorita dal legislatore della riforma francese non può, tuttavia, definirsi innovativa.

La scelta operata dalla legge di riforma del 2016 rende dunque opportuno fare un passo indietro nel tempo e tornare ai dibattiti del Tribunato antecedenti alla codificazione, ma, soprattutto, al Progetto di riforma del Code Napoléon proposto da Charpentier e Niboyet nel dopoguerra.

2. Le critiche alla codificazione delle *bonnes moeurs* nel Code Napoléon ed il Progetto di riforma del *Code civil français* (1947-1948)

L'introduzione nel *code Napoléon* del limite dei buoni costumi era stata accompagnata da un vivace dibattito: la nozione era stata criticata sia da alcuni giudici delle Corti d'appello, incaricati di valutare il progetto del Codice, sia, - soprattutto - da alcuni membri del Tribunato, che si distinsero, in un clima di generale accettazione del patrimonio giuridico della tradizione classica, manifestando dichiaratamente il loro dissenso al riconoscimento delle *bonnes moeurs* negli articoli del codice[1].

Fra gli avversari delle *bonnes moeurs* spiccavano i tribuni Faure e Andrieux, i quali consideravano la nozione di buoni costumi troppo vaga e sostanzialmente destinata a non poter giocare un ruolo autonomo rispetto a quello dell'ordine pubblico negli articoli del Codice[2]. Pare quindi che gli avversari delle *bonnes moeurs* respingessero il loro ingresso nella legge "*en mettant en avant la notion d'ordre publique*"[3], ancorando le loro ragioni alla incertezza e vaghezza dell'espressione *bonnes moeurs*: "*l'article, rédigé comme il est, manque de précision et de clarté*"[4].

In quel contesto, la opinione favorevole all'ingresso delle *bonnes moeurs* nel diritto codificato prevalse, e la nozione fu consacrata all'interno del codice civile quale contraltare, insieme all' *utilité publique*, del fondamentale principio di libertà contrattuale[5].

Tuttavia, già verso la fine del XIX secolo, la clausola delle *bonnes moeurs* iniziò a subire un processo di erosione, caratterizzato dall'abbandono della tradizionale concezione giusnaturalistica, e dal progressivo avvicinamento della nozione alla morale pubblica (distinta dalla morale privata e soggettiva), più vicina alla nozione di ordine pubblico[6]. A partire dalla metà del XX secolo, la dottrina e la giurisprudenza cominciarono a combinare le due formule, ordine pubblico e buon costume, come espressione di un concetto unitario, nell'ambito del quale l'ordine pubblico assume un ruolo del tutto preminente e il buon costume "soltanto un ruolo accessorio"[7]. In questo scenario, all'indomani della

---

[1] ANDRIEUX, *Rapport fait à l'Assemblée Générale, par M. Andrieux, au nom de la Commission Spéciale, Séance de Tribunat du 12 frimaire An* X – 3 *décembre* 1801, in FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, suivi d'une édition de ce code*, T. I, Paris, 1827,T. IV, 67.

[2] Ibidem

[3] LLORCA, *L'introduction des bonnes mœurs dans le code civil*, in *Les Bonnes Mœurs*, Paris, PUF, 1994, 75.

4 ANDRIEUX, *op. cit.*, 67.

[5] PORTALIS, *Discours préliminaire prononcés par Portalis, le 24 thermidor an 8, lors de la présentation du projet arrêté par la commission du gouvernement*, in Fenet, *op. cit.*, T. I, 509-510.

[6] In questo senso cfr. LAURENT, *Principes de droit civil*, Paris, 1878, 89, §54, il quale afferma che ad ogni epoca della vita umana "corrisponde una dottrina sulla morale accettata dalla coscienza della generalità degli individui" per cui vi sarà sempre "una morale pubblica, e ogni contratto contrario a questa morale sarà contrario ai buoni costumi e, quindi, colpito da nullità". Cfr. anche, LAROMBIÈRE, *Théorie et pratique*, Paris, 1885, 316, secondo il quale esistono delle «*bonnes mœurs publiques*» da individuarsi in «quelle abitudini modellate sui sentimenti di delicatezza, di onore, di diligenza, relativi all'esercizio di particolari funzioni". In una posizione ancor più radicale si pone Huc, *Commentaire théorique et pratique du Code civil*, T.I, Paris, 1892, 186, il quale reclama una sorta di «giuridicizzazione» dei buoni costumi: "*les bonnes mœurs sont celles qui sont indiquées par le législateur lui-même, qui les protège par ses dispositions*". Significativa appare la definizione data da BAUDRY LACANTINERIE, considerato l'ultimo rappresentante della Scuola dell'Esegesi, per cui i buoni costumi "rientrano nella nozione di ordine pubblico", cfr. BAUDRY LACANTINERIE, *Précis de droit civil*, 13 ed., T. I, Paris, 1922, 51, §94.

[7] MALAURIE, *Rapport général*, in *La notion de l'ordre public et des bonnes mœurs dans le droit privé*, in *Travaux de l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française*, Montréal, 1956, 621 e ss.

seconda guerra mondiale, la previsione relativa ai buoni costumi fu esplicitamente messa in discussione in occasione del Progetto di Riforma del codice.

Dalla lettura dei verbali dei *Travaux de la Commission de Reforme du Code civil*, dedicati alle obbligazioni, è chiaramente visibile l'intenzione di recepire lo sviluppo avvenuto nel corso degli anni sul contenuto e sugli ambiti di operatività delle nozioni di buon costume e di ordine pubblico, e di conformare le norme del Codice ad una prassi sociale ormai mutata, facendo a meno dell'espressione *bonnes moeurs* all'interno del Codice civile. Nei verbali della sessione dell'11 dicembre del 1947, dedicata alla causa del contratto, si legge che la Commissione incaricata dei lavori sulle obbligazioni[8], dopo aver discusso animatamente, prese in esame l'articolo del progetto sull'illiceità della causa, secondo il quale "l'atto è invalido quando la volontà dell'autore dell'atto, o di uno di essi, è stata determinata da una causa contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume"[9] ("*l'acte n'est pas valable lorsque la volonté de son auteur ou d'un de ses auteurs a été déterminée par une cause contraire à une disposition légale impérative, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs*"). Il dibattito si concentrò su due proposte di modifica: sostituire il termine "causa" con il termine "motivo" dell'atto e rimuovere la clausola del buon costume.

Come riporta il testo dei verbali: "l'espressione "*bonnes moeurs*" sarà soppressa dal testo. L'*ordre public* è un'espressione sufficientemente ampia; ogni violazione del buon costume costituisce una violazione dell'ordine pubblico". Tuttavia, in seguito ad una vivace discussione tra Niboyet e Mazeaud, la Commissione plenaria, riunitasi il 30 gennaio 1948, optò per una formulazione di compromesso, ritenendo che il richiamo al buon costume fosse una ridondanza ma non una inesattezza[10], dal momento che apportava chiarezza al concetto di ordine pubblico. L'articolo modificato statuiva che: "*l'acte juridique ne peut un effet être prohibé par une disposition légale imperative ou contraire à l'ordre public, notamment aux bonnes mœurs*"[11].

I progetti di riforma del *Code civil* non ebbero seguito e il testo dell'articolo 1133 c.c., che contempla al suo interno la triplice ipotesi di illiceità del contratto (contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume), rimase immutato.

Se nel codice dunque rimase ferma la triplice ipotesi di illiceità del contratto, con il tempo diventava tuttavia crescentemente evidente la graduale erosione di qualsiasi autonomo e distinto ruolo dei buoni costumi, sostanzialmente riassorbiti da una nozione di ordine pubblico che andava assumendo nuovi contenuti[12].

3. L'esperienza del Québec: il *Code civil du Québec* del 1994

È interessante osservare che il tentativo di riforma del codice francese nel dopoguerra non fu privo di influenza nel Québec.

Il Codice civile del Basso Canada del 1866 si presentava come una sostanziale imitazione del codice civile francese[13]. In particolare, l'art. 990 prevedeva che "*la considération est illegale quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public*".

Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Cinquanta ebbe inizio un profondo processo di revisione e di modernizzazione del diritto civile, che terminò il 1° gennaio 1994 con l'emanazione del nuovo codice civile del Québec (CCQ)[14]. Tale processo di modernizzazione del diritto civile quebecchese è diffusamente ricondotto alla constatazione di un profondo mutamento della società, rispetto a un codice che era stato concepito come cristallizzazione della tradizione giuridica francese in uno Stato inevitabilmente esposto al contatto con il mondo del *common law*. Si è d'altra parte sottolineato come la società del Québec fosse in quegli anni attraversata

[8] La Sotto-Commissione che lavorava al titolo "Obbligazioni" era composta dal Presidente Lyon-Caen, Rateau, Latournerie, Niboyet, Mazeaud, De Lapanouse, Houin (Sécretaire général), Boitard, Mallet (sécretaire).

[9] Art. 3 del *Projet de Réforme*, in *Proces Verbal Analytique de la réunion du 27 novembre 1947*, *Actes juridiques et obligations*, in *Travaux de la Commission de réforme du Code civil, 1947-1948*, Sirey, 1947-1948, 56-57.

[10] Con queste espressioni si pronunciò la Commissione plenaria nella riunione del 30 gennaio 1948, cfr. *Travaux de la Commission de réforme du Code civil, année 1947-1948*, Paris, 1947-1948, 257.

[11] Ibidem

[12] Sul processo di erosione dei buoni costumi in Francia e sull'assorbimento della clausola all'interno dell'ordine pubblico, cfr. FENOUILLET, *Les bonnes moeurs sont mortes! Vive l'ordre public philantropique*!, in *Études offertes à P. Catala*, Paris, 2001, 487 e ss.

[13] Come osservato da RODYS, *Cours Elementaire de Droit Civil francais et canadien,* Montréal, 1956, 102: "*il suffit en effet de comparer les textes des articles 1133 C.N. et 990 C.Q. pour s'apercevoir de leur identité intrinséque*".

[14] Il Progetto di Revisione del Codice civile del Québec fu inizialmente affidato al Prof. Paul André Crépeau. I lavori dell'*Office de révision du Code civil* si sono svolti dal 1965 al 1977, cfr. *Rapport sur le Code civil du Québec*, *Office de Révision du Code civil*, Commentaires, Editeur officiel Québec, 1978. Il Progetto fu approvato all'unanimità dall'Assemblea Nazionale il 18 dicembre 1991, con la L. Q. 1991, chap. 64.

da un intenso processo di secolarizzazione[15]. Del resto, proprio in Québec ha resistito a lungo una lettura delle *bonnes mouers* di stampo ideale e religioso; la nozione di "buon costume" in Québec è stata infatti per lungo tempo legata ad una matrice cristiana fortemente radicata nella società[16]. Era quindi del tutto naturale che l'elemento sostanziale dei "costumi" rilevanti per il diritto venisse fatto coincidere con i principi di una morale sociale a carattere cristiano[17]. Un esempio significativo in tal senso si rintraccia nella decisione *Sutherland v. Gariepy*, in cui si è ritenuto contrario ai buoni costumi un contratto di acquisto di una serie di libri di *Balzac*, concluso da un acquirente di fede cattolica, il quale ignorava che i libri suddetti fossero menzionati nell'*Index Librorum prohibitorum*. Il giudice dichiarò invalido il contratto motivando la decisione in questi termini: "le nostre leggi (e il nostro Codice civile altro non è che una legge generale) sono state emanate come legislazione cristiana per uno Stato cristiano. Con il rispetto dovuto alle confessioni religiose non ci può essere altra base per l'interpretazione delle nostre leggi al di fuori dei principi e delle regole della morale cristiana"[18].

Nella seconda metà del XX secolo, di fronte ai mutamenti della società, è divenuta sempre più evidente la necessità di un riesame sistematico del Codice civile, al fine di ristabilire l'unità organica del diritto civile per accordarlo alla realtà contemporanea, anche attraverso una nuova e rinnovata formulazione delle norme per esigenza di chiarezza, di esattezza e di modernità[19].

Nel contesto di tale processo di "modernizzazione" si pone l'eliminazione della clausola delle *bonnes moeurs*, perché considerata oramai parte integrante dell'ordine pubblico.

L'attuale articolo 1411 del CCQ sulla illiceità della causa del contratto non menziona più i "buoni costumi", statuendo che: "è nullo il contratto la cui causa è vietata dalla legge o contraria all'ordine pubblico". La scelta del legislatore del Québec è il frutto di un'apertura alle mutate concezioni sociali, di una volontaria rottura con la tradizione, di una rinnovazione dello stile del codice. Come affermato in dottrina, il legislatore del Québec ha scelto di adattare le norme del codice alla "nuova moralità contrattuale" attraverso lo strumento della riformulazione linguistica delle regole tradizionali del vecchio codice. Con il rinvio all'ordine pubblico, la dottrina e la giurisprudenza del Québec evitano dal 1994 il ricorso alla nozione di "*bonnes moeurs*", considerata ormai desueta.

Il legislatore del Québec ha così realizzato una forte cesura con la tradizione giuridica francese del *Code Napoléon*, una tradizione a cui era rimasto, fino ad allora, in tutto e per tutto assimilato.

Nella dottrina, tuttavia, non sono mancate critiche nei confronti della scelta operata dal legislatore; né, d'altra parte, voci che hanno messo in discussione la natura sostanziale del cambiamento. Più di un autore ha infatti ribadito che l'espressione *bonnes moeurs* traduceva una nozione del tutto peculiare che meritava di essere mantenuta: "*l'expression bonnes moeurs traduit une notion bien particulière qui méritait d'être retenu*"[20]; d'altra parte v'è chi ha sostenuto che la vecchia nozione di buoni costumi non può che sopravvivere, sia pure assumendo una diversa etichetta, quella di ordine pubblico politico e morale[21].

4. La soppressione del "buon costume" dal diritto contrattuale francese

Non può, a questo punto, considerarsi del tutto casuale che dopo un ventennio la Francia – esportatrice del *Code civil* in una pluralità di sistemi giuridici – abbia recepito gli orientamenti emersi in alcuni di essi, ed in particolare nel Québec, che ha accolto in anticipo, sulla spinta del pluralismo sociale

[15] Sul processo di secolarizzazione della società e del diritto quebecchese, cfr. BRIERLEY e MACDONALD, *Quebec Civil Law. An introduction to Quebec Private Law*, Toronto, 1993, 85.

[16] Il richiamo ai valori della morale cristiana per dare sostanza ai buoni costume è certamente sopravvissuto in Québec più a lungo che in Francia. Nella dottrina francese cfr., comunque, in questo senso RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles*, Paris, 1949.

[17] Cfr. nella dottrina québecchese, LA CHAPELLE, *L'ordre public et les bonnes moeurs dans la province de Québec*, 1951, 75-76; LANGELIER, *Cours de droit civil de la Province de Québec*, T. I, Montréal, 1905, 92-93.; TRUDEL, *Traité de droit civil du Québec*, vol. I, Montréal, 1942, 86; CHALLIES, *What are public order and good morals*?, in *La notion de l'ordre public et des bonnes moeurs dans le droit privé*, in *Travaux de l'Association Henri Capitant pour la culture juridique française*, Montréal, 1956, 673. Nella giurisprudenza, cfr. *Sutherland* v. *Gariepy*, (1905) 11 R. de J. 314, 319; *Leroux* v. *Robert*, [1948] R. L. 410, 421, *Hébert* v. *Sauvé*, (1937), 38 R.L., 420 e ss.

[18] *Sutherland v. Gariepy*, (1905) 11 *R. de J.* 314, 319: «*Nos lois, et notre Code civil n'est qu'une loi générale, ont été édictées comme législation chrétienne, pour un pays chrétien. Tout en respectant les croyances religieuses, il ne peut y avoir d'autre base pour l'interprétation de nos lois que les principes et le règles de la morale chrétienne*».

[19] Per una ricognizione della evoluzione della clausola del buon costume nel diritto civile del Québec precedente e posteriore alla riforma del codice civile, si consenta di rinviare a TERLIZZI, *Dal buon costume alla dignità della persona, Percorsi di una clausola generale*, Napoli, 2013, 51-67 e 103-113.

[20] CRÉPEAU, «*La fonction du droit des obligations*», (1998) 43 Mcgill L.J. 729, 759, nota 136.

[21] Cfr. KARIM, «*L'ordre public en droit économique: contrats, concurrence, consommation*», in *Les Cahiers de droit*, vol. 40, n. 2, 1999, 406.

e della influenza del diritto dei vicini sistemi di *common law*, quelle stesse istanze di rinnovamento che si sono poi espresse nell'*Ordonnance* di riforma del 2016[22], consacrando con più di vent'anni di anticipo la definitiva soppressione del riferimento alle *bonnes moeurs* quale limite alla libertà contrattuale. Come ben testimoniano le parole del ministro di Giustizia all'interno della relazione di presentazione del decreto al Presidente della Repubblica, "è innanzitutto importante segnalare che Paesi che un tempo si erano ispirati al Code Napoléon hanno riformato i propri codici civili, affrancandosi dal modello francese, troppo vecchio per mantenersi come fonte di ispirazione per altri sistemi legali"[23]. Il nuovo codice civile del Québec ha costituito l'esempio evidente di un contro-movimento, in grado di esportare il suo modello anche verso la originaria madrepatria francese.

Come opportunamente segnalato, il nuovo codice francese potrebbe essere qualificato con un aggettivo alla forma passiva: come l'espressione di un diritto che appare non più influente, ma piuttosto influenzato.

Con la riforma del 2016 i buoni costumi spariscono anche formalmente dal titolo III del libro III del codice. Nel testo di presentazione dell'*Ordonnance* si legge: "l'articolo 1102 si ispira all'articolo 6 del codice civile, senza tuttavia mantenere il divieto di derogare ai buoni costumi. Questa nozione appariva in effetti desueta rispetto all'evoluzione della società, e la giurisprudenza l'ha progressivamente abbandonata in favore della nozione di ordine pubblico, il cui contenuto non cessa di ampliarsi"[24].

Anche in questo caso, come accadde nel 1994 in Québec, il legislatore muove dalla constatazione della estensione della portata dell'ordine pubblico nel senso più largo e funzionale possibile, che include tutti i limiti all'autonomia delle parti, incluso quello del buon costume.

I buoni costumi hanno perso ampio terreno in giurisprudenza. Ciò è dovuto anche al crescente rifiuto del diritto di interferire con l'autonomia contrattuale in nome di concezioni morali tradizionali – basti pensare alle sentenze che hanno dichiarato non illeciti (e, si noti, sottolineandone la non contrarietà all'ordine pubblico) gli atti di donazione fatti in sussistenza di un rapporto adulterino, o il contratto di prossenetico concluso da un uomo sposato[25]. Dunque, da un lato, l'area di ciò che era tradizionalmente vietato in nome dei buoni costumi viene erosa; mentre, dall'altro lato, di fronte a nuovi casi problematici la fonte extralegale del divieto viene costantemente identificata nell'ordine pubblico: si pensi, ad esempio, alle sentenze che hanno dichiarato la illiceità dei contratti di maternità surrogata perché contrari all'ordine pubblico[26].

Nel percorso evolutivo della clausola del buon costume nel diritto contrattuale francese, si nota dunque come l'abbandono "funzionale" della clausola da parte della giurisprudenza ne ha poi deter-

[22] *Ordonnance* n° 2016-131 du 10 février 2016 *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, in *JORF* n°0035 du 11 février 2016, texte n° 26.

[23] *Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois*, n. 288 (2013-2014); *Texte de la commission* n. 289 (2013-2014); *Discussion les* 21 et 23 *janvier* 2014 *et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le* 23 *janvier* 2014 (TA n. 69, 2013-2014), in *Travaux préparatoires*: *Sénat: Projet de loi* n. 173 rect. (2013-2014).

[24] *Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n.* 2016-131 du 10 février 2016 *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, in *JORF* n. 0035 du 11 février 2016 texte n. 25, 3.

[25] Con la celebre sentenza della Cassazione del 3 febbraio 1999 si è operato un *revirement* giurisprudenziale. Cass. Civ., 3 février 1999, in *Bull*., I n. 43: "*Il n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire*". Cfr. anche Cass., 1 ch. Civ., 25 janvier 2000; arrêt inédit du 16 mai 2000, du 29 janvier 2002 n. 11¸ Ass. Plén., 20 octobre 2004, n. 03-11.238; in Bull. ass.plén. n. 12; nella giurisprudenza di merito cfr., Paris 2ème ch. 5 octobre 1999; arrêt du 3 février 1999, Versailles 1ère ch. 10 février 2000, in Jurisdata n. 2000-168129, secondo cui «*le caractère adultérin d'une liaison ne constitue pas le critère de l'illicéité de la libéralité, et une libéralité faite pour maintenir une relation adultère n'est pas contraire aux bonnes mœurs*»; Aix-en-Provence 30 mars 2000, in *Jurisdata* n. 2000-126874, secondo cui «*une donation indirecte d'un immeuble est licite puisqu'intervenue au cours d'un concubinage qui a duré près de deux ans et, sans que soit démontrée la volonté de rémunérer cette relation, conforme aux bonnes mœurs*»; Bordeaux 1ère ch. 12 octobre 2000, in *Jurisdata* n. 2000-127893; Paris 2ème ch. 31 janvier 2002, in *Jurisdata* n. 2002-167936; Paris 15ème ch. 28 février 2003, in *Jurisdata* n. 2003-206981. In relazione al caso del prossenetico, cfr. Cass., 1 ch. Civ., 4 novembre 2011, n. 10-20.114; in *Bull. Civ*. I, n. 191: «*Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée*».

[26] Cfr. la decisione della Cassazione francese in materia di adozione del bambino nato con il metodo della maternità surrogata da parte del coniuge sterile, Cass., ass. plén., 31-5-1991, in *Dalloz* 1991.jur. 417: «*la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes*», tale divieto è stato poi consacrato dalla Loi n°94-653 du 29 juillet 1994, (legge sul rispetto del corpo umano in *JORF* 30 juillet 1994), che ha introdotto nel codice civile l'art. 16-7, il quale ha stabilito la nullità della maternità surrogata (*Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle* ») e l'art. 16-9 il quale precisa che le disposizioni in materia di rispetto del corpo umano contenute nel codice civile sono disposizioni concernenti l'ordine pubblico (*Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public*).

minato un abbandono anche "formale". Se è certamente vero che la scelta di eliminare l'espressione *bonnes moeurs* dal codice non significa necessariamente espungere la nozione dalla sfera del diritto, non vi è dubbio, però, che la scelta del legislatore rappresenti un contributo significativo al definitivo declino della nozione. Gli esempi provenienti dal contesto sovranazionale hanno fatto la loro parte; il riferimento alle *bonnes mœurs* sembra essere passato di moda nei più recenti dibattiti legislativi a livello europeo[27].

A livello simbolico, la scomparsa formale della clausola del buon costume segna un declino della rilevanza della moralità nell'area del diritto dei contratti francese.

Va a tal proposito segnalato che in una prima versione del Progetto di *Ordonnance* il limite delle *bonnes moeurs* sarebbe stato sostituito con il limite dei "*droits et libertés fondamentaux*"[28]. Un tale riferimento avrebbe coronato il processo di giuridificazione della nozione di buon costume, non più collegata alle concezioni extragiuridiche che stanno alla base della società, ma già mediata dai valori fondamentali dell'ordinamento; un processo che si è manifestato da tempo con chiarezza, ad esempio nel tentativo di sostituire il richiamo ai buoni costumi con quello alla dignità. Tuttavia, il riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali contenuta nel progetto non è stato mantenuto nel testo dell'*Ordonnance*. Si è sostenuto che l'esclusivo richiamo all'ordine pubblico sarebbe indicativo di una maggiore sensibilità dell'*Ordonnance* verso la tutela dell'interesse generale della società rispetto alla protezione degli interessi individuali del soggetto. È dunque solo in nome dell'ordine pubblico che i giudici continueranno ad esercitare il controllo di liceità dell'autonomia contrattuale. In pratica, alla conclamata vetustà delle *bonnes moeurs* si è posto rimedio con una lacuna[29].

A proposito di questa radicale scelta si è invocata una volontà di rinnovamento dello stile e del linguaggio del codice. L'*Ordonnance* si premura di rendere più accessibili le molte nozioni del codice considerate desuete attraverso una deliberata operazione terminologica, volta a rendere il vocabolario del diritto più conforme al linguaggio contemporaneo: "*Le style du code civil, dont l'élégance n'est pas contestable, n'est toutefois plus facilement compréhensible pour l'ensemble des citoyens, et certaines formulations sont aujourd'hui désuètes. L'ordonnance rend ces dispositions plus accessibles, par l'usage d'un vocabulaire contemporain, et des formulations plus simples, plus explicites, tout en conservant la concision et la précision qui caractérisent le code civil*"[30] .

Ad ogni modo, quasi a dispetto della sua proclamata inutilità e obsolescenza, la soppressione della clausola del buon costume non è avvenuta senza far rumore; molti in dottrina hanno commentato la scelta operata dalla riforma. La scomparsa del riferimento alla nozione di "*bonnes moeurs*", già ridotte dalla giurisprudenza ad "*une peau de chagrin*", è letta non solo come una constatazione della progressiva residualità della sua applicazione, ma come volontà di sancirne espressamente il definitivo abbandono[31].

Giova infine riflettere sul fatto che l'eliminazione del riferimento ai buon costumi provoca delle ricadute anche sul piano della applicazione delle regole che reggono la logica del sistema contrattuale, come quelle che disciplinano gli effetti della nullità e le restituzioni. Se i buoni costumi non esistono più, ma esiste soltanto l'ordine pubblico, si pone il problema di stabilire se sfuma la distinzione fra illecito e immorale e, di conseguenza, se la regola per cui l'ordinamento nega la restituzione della prestazione conseguente alla nullità di un contratto immorale, in applicazione del principio *nemo auditur propriam turpitudinis allegans*, perde di senso o meno.

Sul piano sistematico l'eliminazione della clausola delle "*bonnes moeurs*" rende problematico di-

[27] Così, HAUSER, *L'ordre public et les bonnes moeurs*, in REMY-CORLAY e FENOUILLET [dir.], *Les concepts contractuels français à l'heure des Principes du droit européen des contrats*, 2012, Thèmes & commentaires, Dalloz, p. 106: «*De nouveau, on constatera que la référence aux bonnes moeurs paraît être passée de mode dans les tentatives de législation européenne moderne*».

[28] La prima versione dell'art. 1102 del Progetto di riforma recitava: «*Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi .Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public, ou de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable à la protection d'intérêts légitimes et proportionnée au but recherché*», cfr. *Projet d'ordonnance, version de février* 2015, http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf; in dottrina cfr., CHANTEPIE e LATINA, *La réforme du droit des obligations Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil* ,« Hors collection Dalloz », juin 2016; AUBERT DE VINCELLES, «*Les principes généraux relatifs au droit des contrats*», in F. TERRE (dir.), *Pour une réforme du droit des contrats*, *Dalloz*, 2008, 113 e 115.

[29] Cfr. ALPA, *Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, 188.

[30] *Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance* n° 2016-131 du 10 février 2016 *portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, in *JORF* n. 0035 du 11 *février* 2016 *texte n.* 25.

[31] Cfr., fra gli altri, MEKKI, *Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d'ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations*, in *Recueil Dalloz*, 2015, 816.

stinguere l'immoralità dalla generica illiceità. In questo senso, ci si deve interrogare sulla peculiare funzione svolta dalla nozione che oggi sembra essere stata eliminata dal legislatore.

5. Nullità del contratto e restituzione delle prestazioni "immorali"

All'abbandono della distinzione fra illecito e immorale è connessa la disciplina della nullità del contratto e della conseguente restituzione delle prestazioni effettuate in conseguenza di un contratto immorale, secondo la regola insita nei due adagi: *Nemo auditur propriam tupritudinis allegans*, e *In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*– tradizionalmente riconosciuti come vigenti nel diritto francese .Secondo la regola espressa da questi due adagi, la ripetizione di quanto prestato in esecuzione di un contratto nullo è negata a chi ha eseguito la prestazione compiendo un atto immorale.

In ordine alle prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto nullo, il legislatore della riforma ha espressamente rinviato al nuovo apposito capitolo dedicato alle restituzioni. Il secondo comma dell'art. 1178 del Codice, dedicato alla nullità del contratto, stabilisce infatti che: "*Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9*".

Tuttavia nel capitolo V del libro III, dedicato alle restituzioni, non si prende alcuna espressa posizione sull'applicazione dell'adagio *nemo auditur propriam turpitudinis allegans*. Di fronte al tramonto della distinzione fra illiceità e immoralità, una presa di posizione del legislatore sarebbe stata opportuna; e ciò tanto più perché l'ambito di applicazione della regola, e perfino la sua effettiva vigenza, erano dibattute in dottrina e in giurisprudenza.

Occorre precisare che la questione era stata affrontata nei precedenti Progetti di riforma; nel *Projet de réforme du droit des contrats* del 2008 si giunse a suggerire la positivizzazione della norma scaturente dall'adagio *Nemo auditur*. L'art. 89 comma 2 del *Projet* prevedeva che "*celui qui a sciemment contrevenu à l'ordre public ou aux bonnes moeurs peut se voir refuser toute restitution*".

In questo modo si intendeva superare il più risalente orientamento che faceva coincidere l'ambito di applicazione della regola con l'incerto confine tra immoralità e mera illegalità (escludendo la restituzione nel primo caso ma non nel secondo)[32].

Purtroppo, nel nuovo capitolo V dedicato alle restituzioni, nessun cenno viene fatto al nostro problema.

Qualche commentatore sembra ritenere che il silenzio del legislatore lasci sopravvivere la regola pretoria: "I contorni di questa regola sono molto incerti: se, da un lato, una grande quantità di studi dottrinali sono stati dedicati alla regola, dall'altro vi sono pochissime sentenze che la applicano. L'*Ordonnance* avrebbe potuto consacrare questa regola, chiarificandone le modalità di applicazione, ma non lo fa. Essa non esclude tuttavia la regola pretoria, cosicché quest'ultima potrebbe perfettamente essere salvaguardata da parte della Corte di Cassazione"[33].

Se è vero che il silenzio del codice non implica necessariamente la volontà di abbandonare la tradizionale regola dell'irripetibilità, è altrettanto vero che esso, soprattutto nel contesto della nuova, specifica, disciplina dettata per le restituzioni, fornisce un indizio non trascurabile. Il legislatore, di fronte all'occasione d'oro di porre fine ad una situazione di incertezza, poteva percorrere quattro possibili strade. La prima: consacrare la regola sul divieto di ripetizione limitatamente alla nullità conseguente alla immoralità; la seconda: consacrare l'estensione del divieto di restituzione a tutti i contratti illeciti; la terza: escludere l'applicabilità della regola *Nemo auditur* ed estendere la restituzione conseguente alla nullità dei contratti a tutte le ipotesi di illegalità e illiceità; ed infine la quarta: accordare o rifiutare la restituzione di quanto versato in esecuzione di un contratto nullo attraverso una valutazione, nel caso concreto, dell'"indegnità" della parte che ha concluso il contratto. Anche sotto questo profilo, il legislatore del nuovo codice civile del Québec avrebbe potuto essere un valido esempio da seguire per il legislatore francese del 2016. Il diritto civile del Québec, con il Codice del 1994, ha risolto il problema attraverso l'inserzione dell'art. 1699, il quale prevede che i giudici possano rifiutare la ripetizione in casi eccezionali, e in particolare quando essa comporti un vantaggio indebito per l'altro contraente. In questo modo si evita di far discendere necessaria-

[32] Per un approfondimento sulle sorti della regola di fronte alla crisi del buon costume, si consenta il rinvio a TERLIZZI, *Dal buon costume alla dignità della persona. Percorsi di una clausola generale*, Napoli, 2014, 115 e ss.

[33] Così, FRANÇOIS, "*Présentation des articles 1352 à 1352-9 du nouveau chapitre V 'Les restitutions'*", in *La réforme du droit des contrats*, https:/ / iej.univ-paris1.fr/ openaccess/ reforme-contrats/ titre4/ chap5-restitutions: «*Les contours de cette règle sont très incertains: si de nombreuses études doctrinales ont été consacrées à cette règle, il existe très peu d'arrêts qui l'appliquent. L'ordonnance aurait pu consacrer cette règle en clarifiant ses modalités d'application, elle ne le fait pas. Elle n'exclut pas pour autant cette règle prétorienne, si bien que cette dernière pourrait parfaitement être maintenue par la Cour de cassation*».

mente dalla illiceità del contratto l'applicazione della regola *Nemo auditur*. La soluzione codificata dal legislatore del Québec corrisponde a proposte più volte emerse anche nella dottrina francese[34], ed ha il pregio di non collegare meccanicamente l'applicazione della regola proveniente dall'adagio alla distinzione tra mera illiceità e immoralità, lasciando alla discrezione del giudice la possibilità di negare la ripetizione, valutata la situazione, laddove l'altra parte ne otterrebbe un vantaggio indebito.

Il legislatore non ha percorso nessuna delle quattro possibili strade sopra indicate. La sua scelta è stata quella di non intervenire sul tema. Ma anche il silenzio del legislatore può veicolare una risposta: la regola proveniente dagli adagi *Nemo auditur* e *In pari causa turpitudinis* non è stata consacrata nel codice; "tale scelta è senza dubbio legata alla soppressione della nozione di causa, ma anche alla volontà del legislatore della riforma di elaborare un regime unificato delle restituzioni"[35].

Sembra quindi altrettanto plausibile una lettura che porti ad escludere l'applicazione della regola nella disciplina delle restituzioni. Molti autori tuttavia dubitano che, anche dopo la riforma dei contratti, si sia chiusa la porta all'applicazione di elementi estrinseci, ed in particolare alla regola espressa dagli adagi *Nemo auditur* e *In pari causa*, il che manterrà aperto anche il problema se temperare l'applicazione di tale regola sulla base di una valutazione fondata sul criterio di proporzionalità[36].

6. L'erosione del buon costume nell'ordinamento italiano

Nel diritto italiano, benché il legislatore non abbia provveduto alla eliminazione della nozione dal codice civile, si vedono affiorare sostanzialmente gli stessi atteggiamenti culturali che hanno ispirato i legislatori quebecchese e francese.

A partire dagli anni '70, la nozione di buon costume ha subito infatti una trasformazione ad opera della giurisprudenza[37] e di una parte della dottrina: piuttosto che la tradizionale lettura come rinvio alla morale sociale diffusa, ha iniziato a diffondersi il tentativo di rintracciarne il contenuto a partire dai principi generali dell'ordinamento e dai valori costituzionali[38]. Come osservato in dottrina, «l'unica morale "comune" cui è possibile far riferimento, (ci) sembra, (…) quella giuridica»[39], ed è alla morale espressa dal sistema giuridico che il giudice deve ispirarsi in ultima istanza. Parlare oggi di buon costume significa infatti far riferimento a «quell'insieme di principi che non tanto sono espressioni di quelle posizioni soggettive che l'ordinamento statuale attribuisce alle persone, quanto, invece, espressione della stessa vita di relazione che si manifesta in un aggregato sociale. Il buon costume dunque presuppone l'ordine pubblico»[40]. Un'altra autorevole dottrina, di fronte ai rischi di privilegiare i valori "morali" propri di uno solo dei gruppi che compongono la società, ha sottolineato la necessità di ricercare nella Costituzione "quelle indicazioni di principio (o valori, se così si vuol chiamarli) sulle quali può richiedersi un consenso generalizzato e che, di conseguenza, con minor margine d'arbitrio possono costituire lo strumento di controllo dell'attività privata»[41].

Il processo di assimilazione tra buon costume e ordine pubblico è stato d'altra parte segnato dalla progressiva erosione da parte della giurisprudenza del ruolo autonomo della clausola del buon costume - la cui individuazione tramite il rinvio alla coscienza diffusa, risulterebbe incompatibile con l'ispirazione pluralista della Costituzione – e dalla sua sostanziale coincidenza con il limite imposto dalla clausola dell'ordine pubblico[42].

L'ampliamento della nozione di ordine pubblico, a scapito della autonomia della clausola del buon costume, è un fenomeno riconosciuto da parte della dottrina italiana[43], la quale – leggendo l'ordine pubblico come espressione sintetica dei principi fonda-

[34] In questo senso cfr. TERRÉ-LEQUETTE e SIMLER, *Les obligations*, Précis, Dalloz, 2005, n. 430, i quali suggeriscono di estendere il rifiuto di restituzione ai contratti contrari all'ordine pubblico, lasciando al giudice l'apprezzamento del rispettivo grado di turpitudine; cfr. anche SEUBE, *Le juge et les restitutions*, in *Revue des contrats*, 2, juin 2016, 411-415, che si interroga sulla opportunità di una eventuale irruzione della "proporzionalità" nel diritto delle restituzioni.

[35] BLANC, *Les restitutions, Réponse à la consultation*, in *Gazette du Palais*, juin 2015, 14-16, 16.

[36] In questo senso, cfr., SEUBE, *Le juge et les restitutions,* in *Revue des contrats*, 2, juin, 2016, 411-415, 415.

[37] Cfr., Cass. 14-7-1972, n. 2420, in *Foro it.*, 1973, I, 1224; Trib. Como, 24-3-1979, in *Giur. it.*, 1980, I, 2, 630; Cass., 18-10-1982, n. 5408, in *Foro it.*, 1983, I, 691, Cass., 15-2-2001, n. 7523, in *Dir. Fall.*, 2001, 2, 1190, con nota di DI LEO, "*Cambiale, promessa di pagamento e negozio contrario al buon costume*".

[38] In dottrina, cfr., ad esempio, FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, 270; RODOTÀ, "*Ordine pubblico o buon costume?*", in *Giur.mer.*, 1970, I, 106; PANZA, *Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973; LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993; PASSAGNOLI, "*Invalidità del contratto e restituzioni*", in *Obbl. e contr.*, 2010, 10, 647-652, 649; NUZZO, voce *Negozio illecito*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, 1-10, 5.

[39] FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, cit., 270.

[40] FERRI, *op.cit.*, 271.

[41] RODOTÀ, "*Ordine pubblico o buon costume?*", cit.

[42] Così CARUSI, voce *Prestazione (immoralità della)*, in *Enc. giur.,* 2003, 1-14, a p. 3.

[43] Cfr. DI MARZIO, *op.cit.*, 374 e ss.; RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 2006, 14-15; BRECCIA, *Il contratto in generale*, Torino, 1999, 178.

mentali e dei valori supremi pubblici e privati, su cui si basa l'ordinamento – ha accolto le multiformi espressioni dell'ordine pubblico come clausola di protezione di interessi non solo pubblici, ma anche individuali e personalistici[44].

Anche in Italia si assiste ad un ridimensionamento della tradizionale area di applicazione del buon costume (si pensi ad esempio agli accordi fra conviventi[45]). Contemporaneamente, appare "sempre più difficile collocare alcune ipotesi di illiceità nell'ambito delle violazioni del buon costume piuttosto che nell'ambito dell'offesa ai principi dell'ordine pubblico"[46] . Si registra il riferimento sempre più diffuso a ordine pubblico e buon costume come una vera endiadi, per lo più nel contesto di casi in cui il riferimento all'ordine pubblico sarebbe di per sé sufficiente[47]. Nella giurisprudenza è diffusa l'affermazione che l'ordine pubblico esprima i principi etici fondamentali dell'ordinamento[48]; molte ipotesi tradizionalmente riconnesse ai buoni costumi sono così ricomprese nell'ambito dell'ordine pubblico, soprattutto nella sfera della tutela delle libertà individuali[49].

La visione fortemente "giuridicizzata" del buon costume[50] sembra essere prevalente nel panorama attuale, benché susciti ancora alcune vivaci critiche a difesa della autonomia della morale rispetto al diritto statuale[51]. La nozione autonoma ed extragiuridica della clausola di buon costume si può considerare oggi superata da una diversa interpretazione che la vede non più contrapposta all'ordine pubblico[52], ma come "species" dell'ordine pubblico (ordine pubblico non economico), inscritta senza ambiguità nella cornice di principi e valori enunciati dalla Costituzione[53]; tale approdo è considerato da una parte della dottrina lo strumento di tutela e di garanzia più adeguato per stabilire un parametro di valutazione dei comportamenti di singoli o di gruppi, che non rischi di coincidere con il sentire soggettivo del giudice[54]. La dottrina constata che "l'immoralità cede sempre più il campo all'illegalità", e che "molte ipotesi che tradizionalmente sono legate al profilo dei *boni mores* tendono, infatti, ad essere ricomprese nell'ambito dell'ordine pubblico"[55], soprattutto – e, su questo, la convergenza con la Francia è evidente – nel campo della tutela delle libertà individuali.

Anche nel nostro ordinamento, dunque si assiste a un processo di assimilazione del buon costume all'ordine pubblico, che ne segna il declino come nozione autonoma[56]; quello stesso processo che altrove è stato coronato dall'intervento abolitivo del legislatore.

---

[44] Fa riferimento ad un ordine pubblico multiforme DI MARZIO, *La nullità del contratto*, 2 ed., Padova, 2008, 375; parla di un "ordine pubblico valoriale" ROBLES, "*La rilevanza del buon costume nel diritto privato attuale*", in *Riv. Dir. Priv.*, 4/2010, 110, nota 121.

[45] In tema di accordi tra conviventi, cfr. Cass., 8-6-1993, n. 6381, in *Corr. Giur.*, 1993, 947. Per una rassegna sulle recenti "disapplicazioni" del limite del buon costume nella sfera familiare e sessuale, cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, voce *Prestazione* (*negoziabilità della*), in *Enc. Giur.*, 2003, 1-18.

[46] DI MARZIO, *La nullità del contratto*, 2 ed., Padova, 2008, 380.

[47] Cass., S.U., 13-5-1963, n. 1178, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 1533 e in Foro it., 1963, I, 1405.

[48] Vedi in tal senso: Cass., S.U., 8-5- 1976, n. 1609, in *Foro it.*, 1976, I, 1851; Cass., 15-1-1982, n. 255, in *Dir. Lav.*, 1983, II, 196; Cass., 22-4-1983, n. 2779, in *GG*, 1984, I, 515; Cass., 23-5-1987, n. 4681. in *Giur. it.*, 1988; I, 1, 60.

[49] Così ad esempio per gli accordi sulla crisi coniugale: cfr. ad es. Cass. 13-1-1993, n. 348, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1670; Cass., 14-6-2000, n. 8109, in *Fam. e dir.*, 2000, 429.

[50] Oltre agli scritti già menzionati di FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, cit. e di RODOTÀ, "*Ordine pubblico o buon costume?*", cit., cfr. anche PANZA, *Buon costume e buona fede*, Napoli, 1973, P. RESCIGNO, "*In pari causa turpitudinis*", in *Riv. Dir. Civ.*, 1966, I, 1 e ss.; LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993; PASSAGNOLI, "*Invalidità del contratto e restituzioni*", in *Obbl. e contr.*, 2010, 10, 647-652, 649; NUZZO, voce *Negozio illecito*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, 1-10, 5.

[51] Per una difesa del ruolo autonomo della clausola del buon costume e della sua natura di richiamo a criteri di valutazione extragiuridici, cfr. SACCO-DE NOVA, *Il Contratto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da SACCO, T. II, Torino, 3 ed., 2004, 65 e ss.; a favore di una concezione "extra-giuridica" del buon costume, seppur con accenti diversi, anche GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007, 802 e 803; ROPPO, *Il Contratto*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da IUDICA e ZATTI, Milano, 2011, 387.

[52] PASSAGNOLI, "*Invalidità del contratto e restituzioni*", in *Obbl. e Contr.*, 2010, 10, 647-652, 649.

[53] Fa riferimento esplicito ad una «positivizzazione» del limite del buon costume nei valori della Carta costituzionale CARUSI, voce *Prestazione (immoralità della)*, in *Enc. Giur.*, 2003, 3.

[54] In questo senso, cfr. RODOTÀ, "*Ordine pubblico o buon costume?*", cit.; cfr. anche PANZA, *Buon costume e buona fede*, cit., 151.

[55] GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007, 803 e ss.

[56] Cfr. PANZA, *Buon costume e buona fede*, cit., 181: «La Costituzione non esprime solo una tutela d'interessi determinati, estensibile a mala pena attraverso i consueti strumenti interpretativi, ma quella più in generale dei valori da cui il buon costume è visibilmente condizionato. Non solo non può sovrapporsi ad essi, ma non può neanche integrarli se non nella via indicata dagli stessi. L'autonomia del buon costume risulta totalmente compromessa».